

Decreto 23 aprile 2007

Modalità relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2007 delle province, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

* * * * *

I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software possono richiedere l'apposita copia del tracciato record ma, l'omologazione del software prodotto avverrà a partire dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del presente decreto.

* * * * *

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

Visto l'art. 151, comma 1, del citato testo unico nel quale è stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il provvedimento del 30 novembre 2006 del Ministro dell'interno di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2007 è stato prorogato al 31 marzo 2007;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.71 del 26 marzo 2007 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2007 è stato differito al 30 aprile 2007;

Visto l'art. 165 del citato testo unico recante "Struttura del bilancio";

Considerata la necessità di fissare le modalità della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2007, nonché di individuare le modalità ed i termini di presentazione;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo il quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli enti locali;

Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un sistema informatizzato di certificazione che comunque tenga conto delle modalità di certificazione relativa al bilancio di previsione 2007;

Vista la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri per la delega di alcune funzioni alle

Prefetture in materia di finanza locale relativamente all'acquisizione dei dati dei certificati;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

DECRETA

Art. 1

1. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni predispongono e presentano un certificato di bilancio di previsione 2007 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. Tale certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto;

2. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a presentare il certificato di bilancio di previsione su supporto magnetico (floppy disk o CD) oltre che in stampa originale e una copia autenticata, entro il 30 giugno 2007 alle competenti Prefetture, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti locali delle province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla Regione;

3. Le province e le comunità montane sono tenute a presentare il certificato di bilancio di previsione 2007 su supporto magnetico (floppy disk o CD), oltre che in stampa originale e due copie autentiche, entro il 30 giugno 2007, alle competenti Prefetture, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per le province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione;

4. I comuni e le comunità montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri di cui all'allegato tecnico;

5. Le Prefetture, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di Bolzano e Trento trattengono l'originale dei certificati cartacei ed inviano una copia alla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie, all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente locale;

6. All'originale del certificato dovrà essere allegato il floppy disk o CD integro, contenente la copia informatica da cui è stata prodotta la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome dell'ente, della provincia e della dizione "certificato di bilancio preventivo 2007". La predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta deve contenere, inoltre, il nome e il logo della ditta stessa, e gli estremi dell'omologazione ministeriale;

7. Le Prefetture e i commissariati del Governo devono verificare il contenuto dei certificati cartacei e successivamente procedere al caricamento dei dati, tramite i floppy disks o CD, nella banca dati della Direzione centrale della finanza locale ed alla registrazione dell'arrivo dei certificati medesimi. Tale caricamento dovrà essere effettuato entro il 30 luglio 2007.

Art. 2

1. Il certificato cartaceo deve essere redatto nel formato di cm. 21 x 29,7.

2. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi vanno riportati con doppio “zero” dopo la virgola. L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Art. 3

1. La certificazione informatizzata, impone ai comuni, alle province, alle comunità montane e alle unioni di comuni il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la predisposizione e la stampa allegata del certificato di bilancio preventivo, possono essere effettuate solo con l’utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata dal Ministero dell’interno;

b) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640 KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95, Windows 98 e successivi;

c) l’ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato deve riportare in stampa la dicitura “CERTIFICATO PRODOTTO CON PROCEDURA SOFTWARE AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELL’INTERNO - AUTORIZZAZIONE N., RICHIESTA DA”;

d) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non prefincato (cm. 21) di larghezza e (cm. 29,7) di lunghezza;

e) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto dell’equivalente pagina del certificato nel formato riportato sulla Gazzetta Ufficiale;

f) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3 pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante l’utilizzo dell’apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII o su CD ROM;

g) il floppy disk o CD deve essere strutturato su file contenente gli archivi relativi alla certificazione del bilancio di previsione 2007.

Art. 4

1. Il certificato dovrà essere compilato in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni.

2. Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, ove esista.

3. Con l’apposizione della firma in calce alla certificazione cartacea del bilancio preventivo, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy disk, contengono gli stessi dati da cui é stata prodotta la stampa su modulo continuo.

Art. 5

1. I soggetti interessati ad ottenere l’omologazione del proprio software, necessario per la

giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record. La richiesta può essere anche inoltrata via e-mail al seguente indirizzo carmine.lavita@interno.it. Gli interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo su CD ROM entro e non oltre il trentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. L'omologazione ministeriale verrà rilasciata previo riscontro del software sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione informatizzata che gli interessati dovranno inviare all'indirizzo sopracitato.

3. L'omologazione non verrà concessa ai soggetti che dopo aver consegnato un software non conforme ai dettati ed alle modalità tecniche richiesti dal Ministero presenteranno per la terza volta un software ritenuto ancora non idoneo.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 23 aprile 2007

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Troiani)

ALLEGATO TECNICO PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE DELLA VALLE D'AOSTA

Comuni

Compilare integralmente

- i quadri "1", "2", "3", "6" e "8"

compilare

- il quadro "4" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
 - "personale";
 - "acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" con i dati relativi all'intervento 02;
 - "trasferimenti";
 - "interessi passivi e oneri finanziari diversi";
 - "imposte e tasse" con i dati relativi all'intervento 05;
 - "fondo di riserva";
 - "totale";
- il quadro "5" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
 - "acquisizione di beni immobili" con i dati relativi all'intervento 01;
 - "trasferimenti di capitali";
 - "conferimenti di capitale" con i dati relativi all'intervento 03;
 - "concessioni di crediti e anticipazioni";
 - "totale".

compilare

- i quadri “7” e “9”
desumendo i dati mancanti dalla contabilità analitica.

Comunità montane

Compilare integralmente

- i quadri “1”, “2”, “3” e “6”

compilare

- il quadro “4” limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
 - “personale”;
 - “acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” con i dati relativi all’intervento 02;
 - “trasferimenti”;
 - “interessi passivi e oneri finanziari diversi”;
 - “imposte e tasse” con i dati relativi all’intervento 05;
 - “fondo di riserva”;
 - “totale”;
- il quadro “5” limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
 - “acquisizione di beni immobili” con i dati relativi all’intervento 01;
 - “trasferimenti di capitali”;
 - “conferimenti di capitale” con i dati relativi all’intervento 03;
 - “concessioni di crediti e anticipazioni”;
 - “totale”.